

Quali sono gli strumenti di tutela previsti per gli anziani?



Amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione: tutto ciò che c'è da sapere.

Tua zia, ormai molto **anziana**, sta destando parecchie preoccupazioni in te e negli altri parenti. La vecchietta, vedova e senza figli, vive sola e rifiuta di trasferirsi in una casa di riposo o anche nell'abitazione di uno dei nipoti; del resto, è pienamente autosufficiente nel compiere i normali atti della vita quotidiana. Il problema, però, è che dimentica facilmente scadenze e pagamenti da fare e non vorreste che, da un giorno all'altro, si trovasse improvvisamente senza la luce o il gas. Inoltre, non è più in grado di amministrare il proprio denaro e si imbarca facilmente in spese inutili o eccessive, rischiando anche di diventare preda di truffatori.

Vorreste quindi che qualcuno, scelto tra voi o comunque una persona affidabile, avesse il potere, garantito dalla legge, di controllare gli atti che compie o di sostituirsi a lei nelle varie incombenze di carattere economico. In questo articolo ti spiegheremo **come si nomina un tutore per una persona anziana** e quali sono le varie forme di supporto stabilite dal legislatore, con le relative procedure da intraprendere.

Indice

- [Quali sono gli strumenti di tutela previsti per gli anziani?](#)
- [Come si tutela un anziano con l'amministrazione di sostegno?](#)
- [Come si tutela un anziano con l'inabilitazione?](#)
- [Come si tutela un anziano con l'interdizione?](#)

Quali sono gli strumenti di tutela previsti per gli anziani?

La legge prevede una serie di misure che possono essere adottate per **sostenere gli anziani** nella gestione della loro vita personale ed economica. Esse si possono utilizzare non solo per le persone di **età avanzata**, ma anche per coloro che, a causa delle loro condizioni fisiche o psichiche, non possono occuparsi efficacemente di incombenze relative ai loro interessi.

La scelta dell'una o dell'altra misura dipende dalla specifica situazione della persona che si vuole tutelare. Esse sono:

- **l'amministrazione di sostegno.** Come vedremo più avanti, si tratta del rimedio meno invasivo, che lascia al soggetto un ampio margine di autonomia;
- **l'inabilitazione.** In questo caso, la persona tutelata necessita dell'assistenza di un curatore per il compimento di determinati atti;
- **l'interdizione.** Questa è la misura più estrema, che si adopera quando l'interessato non è capace di intendere e di volere e deve essere pertanto rappresentato da un tutore in tutte le situazioni.

Vediamo ora, nello specifico, in quali casi si ricorre a questi strumenti e cosa occorre fare per avviare le relative procedure.

Come si tutela un anziano con l'amministrazione di sostegno?

L'istituto dell'amministrazione di sostegno [1] è previsto per coloro che non possono, a causa di un'infermità o di una **menomazione fisica o psichica**, provvedere ai propri interessi. Tale difficoltà può anche avere carattere temporaneo.

Il suddetto istituto, introdotto nel 2004 in aggiunta a quelli dell'interdizione e dell'inabilitazione [2], si è nel tempo rivelato molto utile ed è utilizzato di frequente, perché consente di modellare la tutela sulle esigenze specifiche del beneficiario, lasciandogli, per quanto possibile, dei margini di autonomia che il giudice stabilisce in relazione alle sue **condizioni fisiche e psichiche**.

Si pensi, ad esempio, al caso di un anziano che non è in grado di deambulare ma è perfettamente **in grado di intendere e di volere**. Richiederne l'interdizione lo limiterebbe eccessivamente e sarebbe sproporzionato rispetto alle sue reali esigenze. Quello che gli serve, in realtà, è che qualcuno riscuota la pensione per lui e amministri oculatamente il denaro, pagando le utenze e provvedendo agli acquisti necessari per la vita quotidiana.

Per chiedere la **nomina di un amministratore di sostegno** occorre rivolgersi al **giudice tutelare** presso il tribunale del luogo di residenza o domicilio del beneficiario. La presentazione del ricorso può avvenire senza assistenza di avvocato. L'iniziativa può essere presa:

- dalla stessa persona interessata;
- dal coniuge del beneficiario o da altra persona che convive con lui in modo stabile;
- dai parenti entro il terzo grado (figli, genitori, cugini, zii, nonni) e dagli affini entro il secondo (suoceri, cognati, nonni del coniuge);
- dall'Azienda sanitaria locale;
- dai servizi sociali competenti per territorio;
- dal pubblico ministero;
- dal tutore o dal curatore, se l'anziano è interdetto o inabilitato.

Il ricorso deve contenere alcuni elementi indispensabili ai fini della sua valutazione da parte del giudice. In particolare, occorre indicare:

- le generalità del ricorrente e la sua posizione nei confronti della persona anziana. Bisogna, cioè, specificare se si agisce in qualità di parente o affine (e in tal caso occorre indicare il grado di parentela o di affinità), oppure in virtù di un ruolo istituzionale (ad esempio di responsabile dei competenti servizi sociali);
- le generalità dell'anziano per il quale si chiede l'amministrazione di sostegno, la sua residenza e la sua dimora abituale;
- se l'anziano è interdetto o inabilitato, le generalità del tutore o del curatore;
- le ragioni per le quali si chiede l'amministrazione di sostegno;
- gli atti per il compimento dei quali si chiede la nomina di un amministratore di sostegno;
- le generalità dei **congiunti dell'anziano**, se il ricorrente li conosce. Si tratta del coniuge, dei figli, dei discendenti, dei fratelli, degli ascendenti, di eventuali conviventi;
- l'indicazione della persona che si propone venga nominata amministratore di sostegno. In relazione a ciò, il giudice valuterà l'idoneità del soggetto indicato e potrà anche nominare altri, se lo ritiene.

Il ricorso deve essere firmato dal ricorrente o, se vi è un difensore, da quest'ultimo. Ad esso deve essere allegata copia della documentazione medica, rilasciata da una struttura pubblica, attestante le **condizioni dell'anziano** che rendono necessaria la nomina di un amministratore di sostegno. In aggiunta ad essa possono essere prodotti anche altri referti e certificati idonei a completare il quadro della situazione.

Il giudice, dopo aver sentito personalmente l'anziano, nomina con decreto l'amministratore di sostegno. Quest'ultimo può essere scelto tra i **prossimi congiunti** del beneficiario, oppure può essere una persona diversa.

Il decreto contiene, oltre ai dati identificativi del destinatario del provvedimento e dell'amministratore di sostegno:

- la durata dell'incarico;
- gli atti che l'anziano può compiere da solo;
- gli atti che l'anziano può porre in essere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Di solito, si tratta di quelli di straordinaria amministrazione (come, ad esempio, la vendita di un immobile);
- gli atti che possono essere compiuti dall'amministratore di sostegno in nome e per conto dell'interessato;
- i limiti entro i quali l'amministratore può disporre del denaro del beneficiario per le spese rientranti nei compiti che gli sono assegnati;
- la cadenza con la quale l'amministratore deve depositare una relazione per rendere conto delle attività e delle spese effettuate e aggiornare il giudice sulle **condizioni dell'anziano**.

Come si può notare, l'istituto dell'amministrazione di sostegno è ampiamente modulabile in relazione alle più svariate esigenze.

Come si tutela un anziano con l'inabilitazione?

L'**inabilitazione** è una misura più limitativa rispetto all'amministrazione di sostegno. Si ricorre ad essa quando la situazione della persona interessata (in questo caso un anziano) non consente di lasciarle molti margini decisionali nel compimento degli atti di amministrazione delle sue risorse economiche.

L'inabilitazione può essere chiesta nei seguenti casi:

- se l'anziano è **infermo di mente** e l'infermità non è così grave da richiederne l'interdizione;
- in caso di **prodigalità** (cioè di tendenza a sperperare il denaro), oppure di **abuso di alcool o stupefacenti** che mettono a rischio il patrimonio del beneficiario e dei suoi familiari;
- se l'anziano è sordo o cieco dalla nascita o dalla prima infanzia e, non avendo ricevuto un'educazione adeguata, non è del tutto in grado di attendere ai propri interessi.

La procedura è analoga a quella prevista per l'amministrazione di sostegno. Il giudice nomina un **curatore** che assista l'anziano in determinate occasioni.

In particolare, il beneficiario potrà continuare a compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, ossia quelli che non compromettono l'integrità del suo patrimonio; per quelli di **straordinaria amministrazione**, invece, saranno necessarie l'autorizzazione del giudice tutelare e l'assistenza del curatore, che vigila sull'amministrazione delle sostanze dell'anziano.

Il beneficiario potrà, ad esempio, effettuare da solo le piccole spese quotidiane; non potrà fare donazioni se non dietro autorizzazione del giudice e con la presenza del curatore.

Come si tutela un anziano con l'interdizione?

Per completare l'esposizione su **come si nomina un tutore per una persona anziana** consideriamo ora l'**interdizione** [4]. Si tratta di una misura estrema e molto rigida.

L'anziano (e in generale la persona maggiorenne) può essere interdetto quando è affetto da un'infermità di mente abituale, che lo rende del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.

La procedura è uguale a quella prevista per l'amministrazione di sostegno e per l'inabilitazione. Al termine di essa il giudice nomina un **tutore**, che sostituisce integralmente l'anziano nel compimento di tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Per questi ultimi sarà, inoltre, necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Note

[1] Art. 404 cod. civ.

[2] Legge n. 6/2004

[3] Art. 415 cod. civ.

[4] Art. 414 cod. civ.